

## *ALLEGATO I*

### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IPPC NEGLI ANNI 2009÷2011 COME PREVISTO ARTICOLO 17, COMMA 1,3 DELLA DIRETTIVA 2008/1/CE**

**(Decreto 15 marzo 2012)**

Formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 29-  
*terdecis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  
attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione  
integrate dell'inquinamento

*Redatto a cura di Vera Storoni con la collaborazione di Francesca Assuigi e Michele Cannito*

## a) Descrizione generale

### **a.1) Nello scorso triennio (per la prima comunicazione 2009-2011) sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia IPPC? In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.**

In materia di IPPC la Regione Marche ha approvato, nel periodo di riferimento 2009-2011, una serie di delibere regionali:

- ✓ Delibera G. R. 5 ottobre 2009 n. 1547 - *"Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005"*

La regione Marche con tale DGR, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005", nell'ottica della semplificazione amministrativa, ha adeguato le tariffe da applicare alle istruttorie ed ai relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 59/2005. Tale adeguamento è inteso dalla Regione come una riduzione delle tariffe rispetto a quelle approvate dal Ministero, tenendo conto della realtà industriale marchigiana formata per la maggior parte da medi e piccoli impianti distribuiti uniformemente nel territorio e tenendo conto che i gestori devono corrispondere tariffe per un servizio effettivamente reso dalla Regione.

- ✓ Delibera G. R. 22 novembre 2010, n. 1649 – *"D.Lgs n. 128/2010 - D.Lgs n. 59/2005 -DM 24.4.2008 - DGR n. 1547/2009 "Definizione delle modalità contabili per l'applicazione delle tariffe di cui alla DGR n. 1547/2009, All. II, in materia di controlli AIA"*

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 59/2005, come sostituito dal D.Lgs 128/2010, l'attività di controllo AIA si articola in due fasi specifiche. La prima quella dell'accertamento, svolto dall'ARPAM mediante ispezione ordinaria volta al controllo del rispetto delle prescrizioni AIA da parte del gestore, con trasmissione degli esiti dell'accertamento all'AC. La seconda quella della valutazione, da parte dell'AC che riceve tale documentazione e valuta eventuali adempimenti da adottare. Per quanto attiene la prima fase del controllo la Regione Marche ha ritenuto opportuno con tale delibera, sia per motivi di ottimizzazione delle risorse disponibili, sia anche per una diretta conoscenza dell'attività ispettiva svolta in concreto da parte dell'ARPAM, conferire a quest'ultima il potere di riscossione diretta per le attività di controllo programmate.

- ✓ Delibera G. R. 8 marzo 2011, n. 257 - *D. Lgs n. 128/2010 - DM 24.4.2008 - Tariffe istruttorie AIA: parziale rettifica punto 6 della DGR n. 1649/2010 e modalità attuative della DGR n. 1547/2009 (settore allevamenti)"*

La sopra citata DGR 1547/2009, non prevedeva alcun criterio contabile per la definizione della fattispecie in cui il gestore abbia versato gli acconti previsti da precedenti delibere della Regione (DD.GG.RR. 148072002, 770/2004 e 1350/2006) e successivamente il procedimento amministrativo si sia chiuso prima del rilascio del provvedimento finale di AIA. La Regione Marche ha ritenuto con questa delibera di colmare tale vuoto amministrativo-contabile adottando come criterio di riferimento quello definito nelle FAQ del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le delibere sopra riportate sono reperibili sul sito internet della Regione Marche all'indirizzo:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale/NormativaAIA.aspx>

- ✓ Delibera G. R. 29 novembre 2010 n. 1735 – *“Indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 36/2003 e del DM 3.8.2005 riguardanti l’ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica e i criteri generali per la realizzazione delle sottocategorie – Revoca della DGR n. 111/2010”*

La Regione Marche con la sopra citata approva dei criteri tecnici da riportare nelle condizioni delle autorizzazioni AIA, come di seguito riportato:

Allegato A) *“Criteri e procedure per l’ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 3 agosto 2005”*. L’allegato ha lo scopo di determinare le caratteristiche dei rifiuti, attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza e tutela ambientale;

Sub –Allegato A1) *“Contenuti minimi delle schede di caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi”*. L’allegato individua i requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti, sulla base di criteri ed informazioni come la fonte, l’origine, l’informazione sul processo che ha prodotto il rifiuto, la descrizione del trattamento effettuato, il CER ecc;

Sub- Allegato A2) *“Elenco dei rifiuti da ammettere in discarica senza caratterizzazione analitica”*

Allegato B) *“Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’art. 7 del DM 3 agosto 2005”*. L’allegato ha lo scopo di determinare alcuni criteri generali relativi alla volumetria residua delle discariche per rifiuti non pericolosi, già esistenti, da destinare al “sconfinamento” delle sottocategorie.

La delibera sopra riportata è reperibile sul sito internet della Regione Marche all’indirizzo:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Rifiuti/Normativa.aspx>

**a.2) Nell’attuazione della disciplina IPPC nel triennio di riferimento, sono state incontrate difficoltà connesse alla disponibilità e alla capacità del personale? In caso affermativo descrivere tali difficoltà, e le strategie per porvi rimedio.**

Nell’attuazione della disciplina IPPC nel triennio di riferimento, sono state riscontrate difficoltà connesse al numero insufficiente di personale che si occupano di tale materia considerando anche la specializzazione tecnica che si richiede a tale personale. E’ infatti evidente che, per ogni singola pratica, occorre un’attenta valutazione prima di poterla concludere anche perché il settore sta diventando delicato sia in relazione alla crisi economica che ha investito le industrie marchigiane, sia dal punto di vista di aumentata sensibilità ambientale dei cittadini.

L’Amministrazione regionale in ogni caso, limitata nelle assunzioni a causa del “Blocco Assunzioni” da parte dello Stato, ha stabilizzato la struttura AIA: nel 2011 infatti, n. 7 funzionari che lavoravano nella struttura a tempo determinato sono passati a ruolo nella pianta organica regionale, non disperdendo quindi il bagaglio di formazione che tali funzionari avevano acquisito nel tempo.

Codesta Autorità Competente inoltre, ha cercato di coordinare i procedimenti connessi con l’Autorizzazione Integrata Ambientale, di standardizzare le istruttorie tecniche e i modelli delle autorizzazioni, operando secondo i principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa.

Tale lavoro di semplificazione è stato iniziato nel 2011 e si è concretizzato con l’emanazione del decreto del Dirigente PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 8 del 26/01/2012.

## **b) Copertura degli impianti**

- b.1) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indicare il numero di impianti in esercizio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2011) ed il numero di impianti che alla fine del periodo di riferimento erano dotati di autorizzazioni conformi ai requisiti della direttiva 2008/1/CE (articoli 4 e 5), secondo il modello di cui all'allegato II.

Ove possibile, tale ultimo dato sarà fornito disaggregato in:

- impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazione integrata ambientale o di altro titolo ad esercire che rende ultroneo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazioni non AIA riesaminate e, se del caso, aggiornate nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- impianti "nuovi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-sexies del D.Lgs. 152/06.

Ove possibile, inoltre, si forniranno informazioni circa il numero di impianti, per categoria di attività, per i quali sono state effettuate (o sono in corso) riesami e rinnovi dell'AIA o modifiche sostanziali.

☞ **Vedi ALLEGATO II**

- b.2) Se si è provveduto a rendere disponibili on-line le informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e le attività degli impianti, fornire i riferimenti per l'accesso on-line. Se le suddette informazioni non sono disponibili on-line, fornire un elenco di tutti gli impianti IPPC operativi al termine del periodo di riferimento, che ne specifichi ragione sociale, localizzazione e attività. Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione. Nel caso di impianti in cui sono condotte più attività IPPC, si raccomanda di segnalare prioritariamente quella che, a giudizio dell'autorità competente, può essere considerata l'attività principale (o una delle attività principali) dell'impianto.

La regione Marche ha reso disponibili le informazioni aggiornate sul sito internet della Regione Marche all'indirizzo:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale.aspx>

- b.3) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 sarà inoltre indicato il numero degli impianti che risultano aver cessato l'esercizio nel periodo di riferimento e il numero dei procedimenti per il rilascio di

autorizzazione integrata ambientale a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento.

Gli impianti che hanno che risultano aver cessato l'esercizio nel periodo di riferimento sono i seguenti:

Tipo di impianto	Numero impianti che hanno cessato l'esercizio
5.4 Discariche	4
6.1 (b) Produzione di carta e cartoni	1
6.6 (a) Allevamento intensivo di pollame	1
6.7 Trattamento di superficie mediante solventi organici	1

### c) Domande di autorizzazione

c.1) Descrivere le disposizioni vincolanti, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti).

Oltre ad utilizzare le linee guida ministeriali ed i BREF europei, la regione Marche negli anni 2003/2004 ha emanato le seguenti linee di indirizzo che sono state applicate anche nel periodo 2009/2011 al fine di garantire che le tutte le domande contengano sia le informazioni di carattere generale che su aspetti specifici come richiesto dalla normativa IPPC.

- Delibera G. R. 02 agosto 2002 n. 1480 - "*Pubblicazione calendario delle scadenze per la presentazione delle domande ...*" (B.U.R. n. 102 del 16/9/02)
- Delibera G. R. 25 febbraio 2003 n. 268 - "*Atto d'indirizzo in materia di autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento degli adempimenti regionali*"
- Delibera G. R. 01 aprile 2003 n. 447 - "*Approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili*" (B.U.R. n. 36 del 17/04/2003)
- Delibera G. R. 06 luglio 2004 n. 770 - "*Modifica della modulistica per la presentazione della Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale*"

Le delibere sono reperibile sul sito internet della Regione Marche all'indirizzo:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale/NormativaAIA.aspx>

#### **d) Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione**

##### **d.1) Descrivere le modifiche eventualmente apportate, nel periodo di riferimento, nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorità competenti e la ripartizione delle competenze.**

La Regione è l'AC per tutte le categorie e sottocategoria di impianti di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, ad eccezione del punto 5.

Facendo seguito dell'art. 33 della legge regionale n. 14/2007 la Regione nel periodo di riferimento ha emanato le seguenti norme:

*LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 24* "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" modificata dalla Legge Regionale 15 novembre 2010, n.16 "Assestamento del Bilancio 2010" e dalla Legge Regionale 28 dicembre 2010 n.20 "Legge Finanziaria 2011":

Art. 3 - (Funzioni delle Province)

1. omissis..

2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs 152/2006.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 bis (Nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al D.Lgs 11 maggio 2005, n.133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti" che sono di competenza della Regione).

4. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell'articolo 29 duodecies del D.lgs n. 152/2006.

5. Per le attività di competenza la Provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell'ARPAM.  
*Nota relativa all'articolo 3:*

Così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

Ai sensi dell' art. 42 , comma 11, della l. r. n. 16/2010 i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 15 novembre 2010, n.16.

*LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 9* : Modifiche alle Leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010", 28 dicembre 2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011".

Art. 2

*(Disposizioni transitorie)*

1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall'articolo 213 del D.lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente. 2. I procedimenti di cui all'articolo 42, comma 11, della l.r. 16/2010 sono conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge.



**d.2) Nel periodo di riferimento si sono riscontrati problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, in particolare se sono coinvolte più autorità competenti?**

In linea generale, non si sono riscontrati particolari problemi con le province della regione in quanto sono state supportate nel passaggio di competenze sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

**d.3) Quali sono le procedure e gli orientamenti applicati nel periodo di riferimento per garantire il diniego del rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE? Fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate.**

La regione Marche non ha emanato norme particolari per quanto riguarda il diniego del rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non è conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE, ma ha fatto riferimento a disposizioni di carattere generale.

Nel periodo di riferimento si sono verificati due casi di diniego del rilascio di un'autorizzazione riguardante la ditta Picenambiente S.p.A (decreto n. 100/VAA del 23/11/2011) e la ditta Appignano Ambiente S.r.l. (decreto n. 50/VAA del 03/05/2011).

La ditta *Picenambiente S.p.A.* ha presentato domanda per costruzione ed esercizio di una discarica per rifiuti pericolosi sita in loc. Alto Bretta di Ascoli Piceno.

Con decreto n. 20/VAA\_08 del 29/01/2008 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'impianto.

Nell'ambito della seconda conferenza dei Servizi, tenutasi in data 23.10.2008, sono state formalizzate le posizioni dei soggetti partecipanti alla Conferenza.

In tale sede esprimevano parere negativo il Sindaco di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli e la Provincia di Ascoli, mentre l'AC ha espresso parere positivo.

Il dissenso espresso dal Sindaco (ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs n. 59/2005) è stato ritenuto legittimamente manifestato e quindi nella conferenza si è formata una posizione negativa prevalente in merito al rilascio dell'AIA.

In data 25.08.2009, l'AC ha rimesso la questione alle Presidenza dei Consigli dei Ministri – (Segreteria Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Unificata) che esaminato il punto nella seduta del 29/04/2010 non ha assunto nessuna decisione sostitutiva in merito, rendendo possibile la rimessione della decisione alla Giunta regionale che successivamente, ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78 restituiva la questione alla decisione del Consiglio dei Ministri che nella seduta del 17.12.2010 facendo proprie le motivazioni espresse dalle amministrazioni dissenzienti in merito al rilascio dell'AIA alla Picenambiente S.p.A. per l'esercizio della discarica di rifiuti pericolosi, riconosce la non sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso.

Formalizzati tutti gli adempimenti amministrativi del caso l'AC emanava il decreto n. 100/VAA del 23/11/2011 di rigetto della domanda di autorizzazione Integrata Ambientale.

Alla ditta *Appignano Ambiente S.r.l.* non è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale su un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Campo di Bove nel comune di Appignano (MC), poiché il preventivo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale si è concluso con esito negativo espresso con decreto n. 48/VAA del 26/04/2011.

L'istruttoria tecnica per entrambi procedimenti, è stata effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del D.Lgs 59/2005, dei "Criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili "

adottati dalla regione Marche con DGR 447/2003, delle Linee guida ministeriali e dei Bref' di riferimento europei.

In generale le attività soggette ad AIA hanno posto in essere un impegno notevole, di adeguamento alle BAT di settore per permettere a codesta Autorità Competente di autorizzare anche impianti ormai obsoleti,.

#### **e) Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione**

##### **e.1) Fornire informazioni sulle eventuali disposizioni o orientamenti regionali definiti nel periodo di riferimento riguardanti:**

##### **- procedure e i criteri per la determinazione dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione;**

Non sono state apportate modifiche alla normativa regionale nel periodo di riferimento, in ogni caso nel periodo 2009-2011 oltre alla normativa regionale (DGR 447/2003) i valori limite di emissione sono stati fissati dall'Autorità Competente anche in base alle seguenti considerazioni:

- caratteristiche della situazione ambientale in cui l'impianto è collocato. descritta dal proponente;
- soluzioni impiantistiche e gestionali individuate dal proponente intese a contenere l'inquinamento sulle diverse matrici ambientali;
- allegato 3 e 4 del D.Lgs. 59/05;
- linee guida ministeriali ai sensi del comma 1 articolo 4 del D.Lgs. 59/05;
- dei Bref' già adottati dalla Commissione Europea e Final Draft licenziati dall'European Bureau di Siviglia.

##### **- i principi generali da applicare per determinare le migliori tecniche disponibili;**

Non sono state apportate modifiche alla normativa regionale nel periodo di riferimento, in ogni caso si riportano qui di seguito i *Criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili* (DGR 447/2003) applicati nel periodo di riferimento.

I parametri da considerare si possono dividere in due gruppi a loro volta suddivisi in settori:

- il primo gruppo riguarda le caratteristiche impiantistiche: materie prime utilizzate, cicli produttivi, gestione dei rifiuti e utilizzo dell'energia;
- il secondo gruppo riguarda l'inquinamento provocato dall'impianto: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore e trasporti.

Più in dettaglio, ciascuno dei settori sopra citati è suddiviso in sottovoci a ciascuna delle quali sono attribuiti valori diversi.

##### *Materie prime*

- Pericolosità: classificazione in base alle frasi di rischio riportate nelle schede di sicurezza e/o alla tossicità propria o delle sostanze componenti. Nel caso di materie o



sostanze appartenenti a gruppi diversi, si calcola incidenza ponderale sul quantitativo totale.

- Quantità (% di riduzione o incremento): quantità di materie prime alternative rinnovabili o con minor impatto rispetto alla quantità utilizzata di materie tradizionali, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto finale.
- Percentuale di rifiuti pericolosi prodotta: percentuale di rifiuti pericolosi rispetto al quantitativo di materie prime utilizzate (ad esclusione delle materie prime inerti utilizzate come supporto).
- Consumi d'acqua (recupero/riciclo): riduzione del consumo di acqua sfruttando un recupero, totale o parziale, delle acque di processo e di raffreddamento.

#### *Cicli produttivi*

- % di applicazione delle BAT: adozione percentuale delle migliori tecniche adottabili per l'impianto specifico.
- Incidenza degli investimenti (benefici/costi): riduzione dell'inquinamento in proporzione all'investimento economico per adeguare l'impianto alle BAT.
- Incidenza sul territorio: disagio causato dalla presenza dell'impianto alla popolazione circostante (pericolosità, inquinamento, traffico, vibrazioni, odori, ...) e dalla produzione di rifiuti e scarti di imballaggio.

#### *Gestione dei rifiuti*

- Tipologia: classificazione dei rifiuti in base alla pericolosità.
- Destinazione: percorso dei rifiuti a valle della linea produttiva.

#### *Energia*

- Autoproduzione di energia elettrica: valutazione del risparmio percentuale di energia rispetto all'acquisto da terzi del fabbisogno energetico per l'intero impianto.
- Recupero energetico: percentuale di fonti energetiche primarie utilizzate con recupero rispetto alle fonti energetiche primarie necessarie per ottenere lo stesso risultato senza recupero.
- Consumi specifici di energia elettrica: consumi riferiti alla quantità unitaria di prodotto e confrontati con i valori ottenuti da impianti analoghi per produzione o, in assenza di dati di confronto, con le medie annuali degli anni precedenti.
- Combustibile utilizzato: tipologia del combustibile utilizzato, favorendo i combustibili con bassa produzione di inquinanti.

#### *Inquinamento dell'aria*

- Tipologia: classificazione delle emissioni in base alle caratteristiche degli inquinanti presenti, considerati in base alla loro pericolosità.
- Concentrazione emissioni: valutazione, per i parametri significativi, in funzione dell'unità di prodotto confrontata con i valori di letteratura ricavati da impianti analoghi per produzione o, in assenza di dati di confronto, con le medie annuali degli anni precedenti.

- Sistemi di contenimento: valutazione dei sistemi evitando il trasferimento dell'inquinamento in altri settori e; ove possibile avere più alternative, garantire una maggior resa di abbattimento, uno spettro di applicazione più ampio, una maggiore affidabilità, un minor costo di installazione e di gestione ed una maggior compatibilità con il ciclo produttivo.

#### *Inquinamento dell'acqua*

- Tipologia: classificazione delle emissioni in base alle caratteristiche degli inquinanti presenti, considerati in base alla loro pericolosità.
- Concentrazione scarichi: valutazione, per i parametri significativi, in funzione dell'unità di prodotto confrontata con i valori di letteratura ricavati da impianti analoghi per produzione o, in assenza di dati di confronto, con le medie annuali degli anni precedenti.
- Sistemi di abbattimento: valutazione delle varie possibilità di contenimento.

#### *Inquinamento sonoro*

- Livello di emissione/immissione: confronto tra i livelli sonori (misurati, corretti e ponderati) reali e quelli previsti, per i casi specifici, dalla normativa.
- Livello di rumore abitativo: valutazione del rispetto del benessere della popolazione in riferimento ai livelli sonori stabiliti dalla normativa.
- Sistemi di contenimento: valutazione dei vari sistemi di attenuazione del rumore.

#### *Sistema dei trasporti*

- Distanze: valutazione dell'ambito territoriale interessato.
- Mezzi utilizzati: classificazione dei mezzi utilizzati in rapporto all'inquinamento da essi prodotto.
- Incidenza sul territorio: valutazione dell'impatto totale sul territorio circostante, almeno nei tratti di strada vicino all'insediamento o nei centri abitati adiacenti.
- Movimentazione dei materiali all'interno dello stabilimento: utilizzo di macchine operatrici in rapporto all'inquinamento da esse prodotto.

In ogni caso si fa riferimento anche a quanto già disciplinato a livello europeo e nazionale.

**- l'attuazione dei principi di: evitare la prescrizione di una tecnica o una tecnologia specifica; tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente; ridurre al minimo l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.**

Non sono state date ulteriori indicazioni, si fa riferimento a quanto già disciplinato a livello europeo e nazionale.

**e.2) Per individuare le migliori tecniche disponibili, quanto incidono direttamente, in generale o in casi specifici, le informazioni Pubblicate dalla Commissione Europea (BREF)? Indicare se e come tali documenti di riferimento (BREF) sono concretamente e direttamente**

**utilizzati per stabilire le condizioni di autorizzazione, e in particolare per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili?**

E' importante sottolineare che i valori di riferimento delle emissioni riportati nel BREF Report, associati all'applicazione delle BAT, **non sono dei limiti alle emissioni direttamente applicabili**, ma piuttosto dei valori indicativi in grado di rappresentare un impianto "standard", in particolare rispetto alla sua capacità produttiva e alla tipologia di prodotto. Nell'applicazione pratica, questi valori sono stati pertanto letti sulla base delle caratteristiche proprie dell'impianto e della produzione. Ad esempio, non ci si potrà aspettare le stesse prestazioni da parte di due impianti che producono la stessa tipologia di prodotto, ma con differenti livelli qualitativi. Lo stesso concetto può essere applicato agli impianti di diversa età o capacità produttiva.

E' stata quindi necessario effettuare un'attenta valutazione del singolo processo produttivo, cercando di confrontare la struttura impiantistica di cui si dispone con quanto riportato nel BREF Report, integrandolo con i vincoli posti dalle condizioni locali particolari.

Si ricorda inoltre che:

- in Italia sono state pubblicate dal Ministero delle linee guida che vengono prese a riferimento per il rilascio delle AIA;
- le norme settoriali delle autorizzazioni sostituite devono comunque essere rispettate;

La regione Marche ha quindi basato su queste considerazioni le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

**e.3) Come sono considerati i sistemi di gestione ambientale al fine di stabilire le condizioni dell'autorizzazione?**

La regione Marche nel triennio di riferimento ha avuto come obiettivo fondamentale l'ottenimento per le aziende IPPC della certificazione ambientale in quanto esiste tra la normativa IPPC e la ecocertificazione una buona proprietà transitiva basata sulla stessa finalità: il raggiungimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, attraverso il miglioramento progressivo delle performances ambientali.

Considerando pertanto le fasi operative per ottenere l'autorizzazione AIA e quelle della certificazione ISO 14001 o EMAS, ha ipotizzato un processo di semplificazione per la presentazione sia della domanda che del Piano di Monitoraggio e Controllo. (Vedi punto 2.5 DGR. 1547/2009).

Il sistema di gestione ambientale, pertanto, contenendo già tutta una serie di procedure per la corretta gestione degli elementi critici dell'impianto possono rappresentare la base per stabilire le condizioni dell'autorizzazione.

**e.4) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione o altre misure applicate ai fini di garantire il ripristino del sito al momento della cessazione delle attività**

In genere nella AIA viene riportata la seguente prescrizione: "Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo

quanto disposto dalla parte seconda del D.lgs n. 152/2006 art. 6, comma 16, lettera f)”. Nel caso in cui si ha la cessazione di qualsiasi attività viene chiesto all’azienda la presentazione di un Piano di dismissione con la finalità di mettere in sicurezza l’impianto al fine di evitare che possano esserci dei rischi per rilascio di sostanze inquinanti e di attivarsi presso l’amministrazione comunale per il ripristino ambientale dell’area.

#### **e.5) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione applicate con riferimento all’efficienza energetica.**

In sede di richiesta di autorizzazione si chiede all’azienda di dettagliare:

✓ *La produzione di energia*

- il tipo di ciclo impiegato per produrre energia con particolare riferimento al tipo di energia prodotta (energia elettrica, energia termica), al rendimento energetico, agli eventuali sistemi di recupero energetico, ai sistemi di controllo della produzione, se presenti;
- le linee produttive, le apparecchiature e le loro condizioni di funzionamento;
- l’eventuale periodicità di funzionamento, i tempi necessari per avviare e fermare gli impianti, la data di installazione ed il costruttore-progettista, la vita residua;
- il bilancio energetico dell’attività;

✓ *Il consumo di energia*

Per ogni attività produttiva l’azienda deve fornire le informazioni sui consumi energetici sia termici che elettrici al fine di verificare l’uso razionale dell’energia all’interno dell’impianto IPPC.

Il gestore deve inoltre specificare il consumo specifico di energia per unità di prodotto.

Tali Informazioni vengono valutate dall’AC, in considerazione della possibilità di un utilizzo razionale dell’energia in relazione ad alcuni parametri, quali l’autoproduzione di energia, il recupero energetico, i consumi specifici ed i combustibili utilizzati. Tali elementi vengono poi inseriti nel piano di monitoraggio e controlli e verificati con cadenza annuale.

#### **f) Dati rappresentativi disponibili.**

- f.1) **Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni integrate ambientali per le diverse categorie di attività IPPC e, se opportuno, sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori.**

**Per il rapporto relativo al triennio 2009-2011, in accordo alle indicazioni della Commissione Europea del 23 febbraio 2011, i dati forniti saranno limitati alle seguenti categorie di attività IPPC (vedi allegato III):**

- **Categoria 2.6 – trattamenti di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;**

- **Categoria 3.5 – fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (con particolare riferimento alla produzione di tegole, mattonelle e mattoni).**

In base a successive indicazioni della Commissione Europea, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà limitare la raccolta di informazioni ad alcuni specifici impianti.

Per i successivi rapporti la raccolta di dati potrà essere focalizzata su diverse categorie di impianti e altresì limitata ad alcuni specifici impianti, in base alle determinazioni in merito assunte dalla Commissione Europea e comunicate alle Autorità Competenti interessate direttamente dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In relazione alla Q6.1 Decisione 2010/728/EU, si forniscono i dati di due impianti:

- **Categoria 2.6 – trattamenti di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici: Ariston Thermo S.p.A – Strada comunale Frasassi, Stabilimento di Genga (AN)**

☞ Vedi (ALLEGATO III A)

- **Categoria 3.5 – fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (con particolare riferimento alla produzione di tegole, mattonelle e mattoni): Fornaci Laterizi Solazzi S.p.A. Via Flaminia n. 125, loc. Cuccurano, Fano (PU).**

☞ Vedi (ALLEGATO III B)

#### **g) Norme di qualità ambientale**

**g.1) Fornire informazioni su eventuali casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a garantire il rispetto di una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa. Descrivere quali misure supplementari sono state adottate in tali casi.**

Non ci sono stati casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria. Tuttavia in alcuni casi sono state imposte delle misure supplementari per ridurre ulteriormente l'impatto sul territorio, pur essendo già in condizione di rispetto della norma di qualità ambientale.

A titolo di esempi, si cita il caso di un impianto di fusione di alluminio, codice IPPC 2.5.b , a cui è stata prescritta l'adozione di un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri di processo oltre ai parametri emissivi previsti dal DM 21.12.95 o il caso di una galvanica 2.6, a cui è stata prescritta l'installazione di impianti di abbattimento di emergenza, al fine di tutelare i recettori sensibili situati in prossimità degli impianti.

#### **h) Modifiche apportate agli impianti**

**h.1) Fornire informazioni sulle modalità pratiche adottate per stabilire se una modifica dell'impianto è tale da produrre conseguenze per l'ambiente e se detta modifica è una “modifica sostanziale” che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente**

La regione Marche con DGR 1547/2009 ha stabilito i criteri per la caratterizzazione delle modifiche di impianti AIA.

Ai sensi del decreto Legislativo 59/2005 in caso di:

**modifica sostanziale** occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, **modifiche non sostanziali** è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del decreto legislativo 59/2005 circa la definizione di modifica sostanziale, la regione Marche ha ritenuto necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentono altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa. A tal fine ha reputato necessario precisare quanto segue:

- oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del D.lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- l'iter autorizzativo di modifica sostanziale in ambito AIA è riferito solo ad Attività IPPC e quelle tecnicamente connesse;

- la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;

- il procedimento autorizzativo di cui all'art. 10, comma 2, del D.lgs. 59/05 sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;

Le modifiche sostanziali sono così disciplinate:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del D.lgs. 59/05 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della grandezza di soglia autorizzata qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;

- per i complessi produttivi con attività per i quali l'Allegato I del D.lgs. 59/05 non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento AIA iniziale.

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.lgs. 59/05 sono infatti, per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al D.lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I;

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;

- è modifica sostanziale solo il caso in cui la Verifica si concluda con un assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale;

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;

- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/06);
  - le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 50%; in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo.
  - potrebbe essere una modifica sostanziale una modifica che comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva. (esempio un territorio che entra a far parte di un parco o che il PGT pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'AIA).
- Per e attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

### Le modifiche non sostanziali

Si distinguono in :

- ✓ modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- ✓ modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

### *Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*

L'esercizio delle attività oggetto di modifica non sostanziale che necessita dell'aggiornamento dell'autorizzazione può avvenire solo previa revisione del provvedimento autorizzativi AIA che l'Autorità Competente dovrebbe effettuare e comunicare al gestore.

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA, comprese le deroghe di cui all'art. 9 comma5;
- le modifiche che comportano l'incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
- le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'AIA;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti;
- l'introduzione di nuove MTD se non ricomprese nell'Autorizzazione già rilasciata;
- la modifica del piano di monitoraggio;
- la variazione nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

### *Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)*

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;



- le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell'atto autorizzativo;
  - la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
  - la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
  - la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche
- Etc...

#### **i) Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione**

- i.1) Fornire informazioni sulle modalità pratiche, adottate nel periodo di riferimento, per le procedure di riesame di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 o di cui all'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06, evidenziando in particolare come è stata attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi.

Come sopra riportato, nel caso di introduzione di migliori tecniche disponibili è prevista l'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata Ambientale

#### **j) Rispetto delle condizioni di autorizzazione**

- j.1) Nel periodo di riferimento, come è stato attuato in pratica il requisito secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorità i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme regionali, procedure o orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo.

I Gestori degli impianti IPPC presenti nelle Marche devono inviare, perché prescritto in autorizzazione, con frequenza annuale i risultati del monitoraggio all'Autorità competente, al Comune di appartenenza e all'ARPAM entro il 30 maggio di ogni anno.

- j.2) Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili.

Il gestore deve trasmettere annualmente una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati da certificati analitici firmati da un tecnico abilitato ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il piano di Monitoraggio è parte integrante. I dati devono essere forniti su supporto informatico e/o in formato cartaceo.

- j.3) Fornire, se disponibili, le seguenti informazioni sugli impianti IPPC:

1. descrizione degli elementi principali su cui si fonda un'ispezione ambientale effettuata in attuazione della disciplina IPPC,

La visita ispettiva ordinaria è condotta con la finalità di:

- ✓ verificare la conformità alle prescrizioni del diritto comunitario e dell'AIA:

- ✓ realizzazione degli eventuali interventi prescritti;
- ✓ rispetto degli standard ambientali;
- ✓ rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione e gestione del complesso IPPC;
- ✓ compilazione dei registri;
- ✓ verifica della corretta conduzione dell'autocontrollo;
- ✓ sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformità all'AIA ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo;
- ✓ valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'AIA e del piano di monitoraggio;
- ✓ acquisire informazioni che, insieme con quelle derivanti dall'autocontrollo, andranno a comporre la relazione finale;
- ✓ alimentare il processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

A tale scopo, lo svolgimento della visita ispettiva è effettuato tenendo conto dei seguenti dettami normativi:

- raccomandazione 2001/331/CE del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le
- ispezioni ambientali negli Stati membri.

Operativamente, la visita ispettiva viene organizzata secondo le seguenti fasi:

- a) illustrazione delle finalità della Visita Ispettiva;
- b) verifiche di tipo documentale-amministrativo;
  - c) rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e nell'Allegato tecnico all'AIA;
- d) verifica impiantistica della realizzazione degli interventi prescritti in AIA;
- e) verifica dell'adempimento delle prescrizioni previste dall'AIA;
- f) verifica dello stato di applicazione delle BAT principali (stato di applicazione dichiarato dall'azienda e adeguamenti richiesti con l'AIA);
- g) verifica dell'installazione e del funzionamento degli strumenti di misura (ad es. contatori, misuratori, autocampionatori...).

**2. il numero totale di visite in loco effettuate in attuazione della disciplina IPPC durante il periodo di riferimento (numero),**

Il numero totale di visite in loco è 158.

**3. il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero),**

Il numero totale di impianti in cui si sono svolte visite in loco è 97.

**4. il numero totale di tali visite in loco durante le quali si sono svolti misurazioni delle emissioni, o il campionamento dei rifiuti, durante il periodo di riferimento (numero),**

Il numero totale di tali visite in loco durante le quali si sono svolte misurazioni delle emissioni, o il campionamento dei rifiuti è 48.

**5. le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione).**

Durante il periodo di riferimento si sono verificati i seguenti principali *episodi di inosservanza*:

- ✓ superamento dei limiti delle emissioni in acqua;
- ✓ non corretta gestione dei rifiuti;
- ✓ non corretta codifica dei rifiuti;
- ✓ problemi odorigeni per gli impianti rientranti nella categoria 2.5b

Tali problemi odorigeni sono legati alla produzione, nella fase di fusione, di schiumature di alluminio. Queste sono costituite dalle impurità presenti nella massa fusa, prelevate direttamente dalla sua superficie, e depositate in casse metalliche dove, raffreddandosi, solidificano a formare dei parallelepipedi, che vengono poi estratti dalle casse metalliche e depositati su superficie pavimentata al coperto, in attesa di essere consegnati ad aziende esterne autorizzate che ne curano il recupero. Dette schiumature possiedono la proprietà di sviluppare ammoniacca gassosa in caso di contatto con l'acqua, un gas con odore caratteristico, pungente e facilmente riconoscibile. Come detto l'elemento scatenante che determina la formazione del gas odorigeno è il contatto del materiale con acqua. La misura intrapresa, di effettuare il deposito temporaneo del rifiuto in questione su superficie pavimentata ed al coperto, oltre a soddisfare le esigenze relative al deposito temporaneo di rifiuti speciali, è di per se sufficiente a prevenire il contatto del materiale con le precipitazioni meteoriche e quindi ad impedire la formazione di ammoniacca.

- ✓ non rispetto della norma UNI EN 10169 in alcuni casi dovute all'età degli impianti, alla non omogeneità dei flussi, alla geometria dei camini, etc..

I principali *incidenti* accorsi hanno riguardato la rottura degli impianti di abbattimento per le emissioni in aria (post-combustore – filtri a maniche etc ) o problematiche nel funzionamento del sistema di depurazione delle acque.

## **k) Informazione e partecipazione del pubblico**

k.1) Fornire informazioni sulle modalità adottate per rendere disponibile al pubblico l'informazione sulla documentazione presentata dai gestori, sulle autorizzazioni rilasciate e sui risultati del monitoraggio delle emissioni

Le informazioni vengono rese disponibili al pubblico presso gli uffici dell'Autorità Competenti..

## **l) Efficacia della direttiva**

l.1) Indicare i riferimenti ad eventuali studi e analisi disponibili in cui sono stati valutati i costi e i vantaggi per l'ambiente dell'applicazione della disciplina IPPC (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformità)

Non sono stati svolti studi da Regione Marche